
*E. Bianchi, G. Canobbio, S. Chioatto, L. Cusinato,
R. Durighetto, G. Maschio, M. Miele, G. Montini,
G. Pagotto, A. Pitta, A. Scola,*

**Il ministero
del vescovo
nella vita
della Chiesa:
figura e figure**

Scritti in onore di Paolo Magnani
vescovo di Treviso
nel XXV di ordinazione episcopale

ESTRATTO

GIANPAOLO MONTINI

«Per se vel per alios».
Note sul ministero episcopale
nel *Codice di diritto canonico*

«Nos vero pastores vestri sumus,
vos autem pastores animarum
vobis commissarum»¹

PREMESSA

«Potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum», ossia «uno può fare mediante un altro, ciò che potrebbe compiere egli stesso»². E' questo un ben noto brocardo, che, nell'ambito del diritto, permette di demandare ad altri quanto spetterebbe personalmente da compiere. La natura di brocardo³ comporta che dietro il principio vi possano essere fattispecie diverse e anche varie eccezioni.

Le stesse ragioni che giustificerebbero l'applicazione del brocardo non sono specificate, optando, almeno all'inizio e in via di principio, per la libertà e la discrezione nell'applicazione. Ciò non significa che tali ragioni e le modalità siano irrilevanti.

¹ *Admonitio synodalis*, 4. Si tratta di un antico testo (IX secolo) inserito nel Pontificale Romano (fino all'edizione del 1962) quale "sermo" finale che il vescovo rivolgeva al clero al termine del sinodo diocesano. Cf. M. KLÖCKENER, *Die Liturgie der Diözesansynode. Studien zur Geschichte und Theologie des "Ordo ad Synodum" des "Pontificale Romanum"*, Münster 1986, p. 331.

² C. 68, *de regulis iuris*, V, 12, in VI°. Di tenore simile il c. 72, *de regulis iuris*, V, 12: *Qui facit per alium, est perinde ac si faciat per se ipsum*.

³ G.P. MONTINI, *Brocardo*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 5 (1992), pp. 358-371.

La ricerca che si intende condurre prende avvio da una ipotesi, ossia che la delineazione del ministero del vescovo diocesano tra uffici e compiti che gli spettano personalmente (*per se*) e quelli che egli svolge tramite altri (*per alios*)⁴, possa condurre ad alcune conclusioni in merito alla natura e all'identità del ministero episcopale.

Che si tratti di una delle maggiori problematiche aperte dopo il Concilio Vaticano II è comunemente affermato⁵: «[...] si sottolinea il bisogno dei fedeli di avere un rapporto personale con il loro vescovo e la impossibilità di rispondervi a causa della molteplicità e della dispersione dei doveri ai

⁴ L'alternativa tra azioni che si devono esercitare personalmente o di persona e quelle che possono essere svolte per il tramite di altri è espressa dal *Codice* in forme diverse. Strettamente parlando, poiché la *regula iuris* asserisce "potest quis per alium, quod potest facere per se ipsum", la tecnica giuridica vorrebbe che si esplicitassero nel testo del *Codice* le eccezioni a questa regola, le applicazioni in casi dubbi e le eventuali modalità specifiche di applicazione. Il *Codice*, di fatto, procede in modo meno rigoroso. La terminologia che ordinariamente esprime l'alternativa è la seguente: "per se vel per alios". Si può trovare anche solo l'espressione "per se", "per se ipse", "ipse" oppure "unus". È di interesse almeno notare che la maggior parte di queste espressioni ricorrono con riferimento al vescovo diocesano (cf. cann. 382 § 3; 386 § 1; 388 § 2; 391 § 2; 396 § 1; 400 § 2; 683 § 1; 884 § 1; 1015 § 2; 1419 § 1; 1653 § 1). Eccezionale è il riferimento al parroco (cf. can. 851, 2°).

⁵ Cf. G. COLZANI, *Note sull'esercizio del ministero episcopale*, «Vivens homo» 11 (2000), pp. 45-58. Nonostante il presente tema costituisca un punto problematico e ciò sia riconosciuto, prevalgono tutt'oggi tematiche che insistono a mettere a fuoco il rapporto del vescovo con il Romano Pontefice o con la conferenza episcopale, trascurando la specificità del ministero episcopale "ad intra" della Chiesa particolare ed in rapporto ad istanze inferiori. Un certo interesse suscita questa problematica quando il Romano Pontefice decide di intervenire all'interno della Chiesa particolare tramite una visita canonica (cf. TH.J. GREEN, *The Pastoral Governance Role of the Diocesan Bishop: Foundations, Scope and Limitations*, «The Jurist» 49 [1989], pp. 472-506) o imponendo un atto al vescovo diocesano (cf. GIOVANNI PAOLO II, Schreiben an Bischof Franz Kamphaus, 7 marzo 2002; TH. SCHÜLLER, *Diözesanbischöfe – Verwaltungsbeamte des Papstes?*, «Stimmen der Zeit» 127 [2002], pp. 488-492).

quali il vescovo è sottoposto. Non si manca di notare anche il problema dell'estensione eccessiva del territorio e del gran numero dei fedeli [...] In questa situazione non si può pensare ad alcuna attività pastorale giocata sui rapporti interpersonali: per il cattolico comune la possibilità di un incontro personale con il vescovo è praticamente nulla. Ne deriva che, salvo il caso eccezionale di grandi personalità che si impongono all'opinione pubblica per l'altezza del loro pensiero e l'incidenza del loro magistero, l'attività del vescovo rischia di ridursi al governo del clero, all'amministrazione dell'organizzazione diocesana e alla proposta di piani pastorali che non di rado restano nell'astrattezza [...]. Tutto questo accade mentre la teologia dell'episcopato e le linee portanti della spiritualità episcopale restano quelle che il Vaticano II ha tracciato sul modello ignaziano; ma è questo un modello che presuppone una comunità di tali dimensioni che in essa sia ipotizzabile addirittura la partecipazione di tutti i fedeli all'unica eucaristia del vescovo. E' facile immaginare la distanza invalicabile che così si genera fra la teoria e la pratica del ministero episcopale»⁶.

⁶ S. DIANICH, *Il ministero episcopale. Una problematica vasta ed attuale*, «Vivens homo» 11 (2000), pp. 15-16. Cf. pure S. DIANICH, *Per una collegialità episcopale nelle chiese locali. Il modello delle metropoli e dei patriarcati*, «Vivens homo» 11 (2000), pp. 91-118; S. DIANICH, *La teologia del ministero episcopale e la forma della diocesi moderna*, «La Rivista del Clero Italiano» 74 (1993), pp. 373-383; S. DIANICH, *Ignazio di Antiochia nella dottrina sull'episcopato del concilio Vaticano II*, in A. AUTIERO – O. CARENA (a cura di), *Pastor bonus in populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa*, Roma 1990, pp. 267-288. La proposta di questo Autore è incentrata sul ridimensionamento dell'ampiezza geografica e demografica delle diocesi, con il contemporaneo addossamento alle province ecclesiastiche di istituzioni e attività di respiro o di spessore più ampio. La proposta ha alcuni aspetti da valutare con attenzione e per certi versi già in corso di attuazione (si vedano, per esempio, in Italia i tribunali regionali, i seminari interdiocesani o regionali, gli Istituti interdiocesani per il sostentamento del clero). Molto più interessante sarebbe mostrare le aporie ivi contenute, soprattutto in ordine nell'affermazione di inadeguatezza del ministero episcopale attuale. A titolo di esempio, si potrebbe rilevare come l'Autore eccettui dalla generalizzata e deprecata impossibilità di instaurare rapporti personali quei presuli che riescono a incidere sul-

I modelli da cui prendere le mosse per vagliare gli apporti positivi dell'ipotesi sopra delineata, possono essere, con qualche semplificazione, i seguenti. Da un lato il modello del «vescovo che fa», ossia che esercita la *cura animarum*, che pasce il gregge dei fedeli della diocesi, come pastore. Dall'altro il modello del «vescovo che sorveglia»⁷, ossia che vigila sui presbiteri, ed in modo particolare i parroci della diocesi, e, comunque si adopera e fa in modo che la *cura animarum* si svolga ordinatamente e in modo tale da raggiungere di fatto il fine per cui è istituita.

Nell'intento di rendere chiaro il punto di partenza della ricerca si potrebbe pensare a qualche analogia nell'ambito dell'organizzazione di alcuni apparati civili. Si pensi al preside di un plesso scolastico: è senz'altro un docente, è chiamato ad insegnare; insieme però, e forse prima, è colui che vigila sull'insegnamento dei colleghi.

l'opinione pubblica, pare di capire, tramite i mezzi di comunicazione, come stampa e televisione: ma allora di quali rapporti interpersonali si sta trattando? Inoltre, per vedere un altro aspetto della proposta, quale sarebbe il ministero episcopale del vescovo metropolita? Non si tratterebbe semplicemente di spostare il problema dai vescovi ai metropolitani e patriarchi? E che dire allora dei parroci che già realizzano, per la maggior parte, i requisiti previsti per le nuove figure di vescovi di piccole o piccolissime diocesi?

⁷ Non è nostro interesse entrare nell'ampia problematica dell'*episkopé*, che è stato ed è terreno di dialogo ecumenico (cf. A. MAFFEIS, *Episkopé ed episcopato nel dialogo ecumenico recente*, in G. CANOBBIO - FL. DALLA VECCHIA - G.P. MONTINI (a cura di), *Il vescovo e la sua Chiesa*, Brescia 1996, pp. 125-170; J. KLEEMANN, «*Sine vi humana sed verbo*». *La questione della restaurazione episcopale nella chiesa luterana tedesca*, «*Vivens homo*» 11 [2000], pp. 331-360). Basti però menzionare un duplice aspetto: da un lato, la generalità di un richiamo ad un livello superiore rispetto a quello della comunità locale; dall'altro, l'importanza di non disperdere il patrimonio conservato nella Chiesa cattolica attraverso le molteplici immagini e figure di vescovi.

ALCUNE SUGGERZIONI DAL CODICE DI DIRITTO CANONICO

CURA ANIMARUM

Gli Autori sono concordi nell'individuare fra gli uffici che comportano non solo la cura delle anime (cf. can. 151: *cura animarum*), ma la piena cura delle anime (cf. can. 150: *plena animarum cura*) anche l'ufficio del vescovo diocesano⁸, benché si debba riconoscere che, da un lato, terminologicamente, la locuzione «cura animarum» sia preferibilmente accostata nel *Codice* a forme peculiari del ministero presbiterale, che siano caratterizzate da una spiccata immediatezza e ordinarietà nei confronti dei fedeli⁹, e che, dall'altro lato, non vengano normalmente riconosciute come appartenenti alla *cura animarum*, pur avendo, come ogni ufficio ecclesiastico un fine spirituale, molte attività tipiche dell'ambito amministrativo e giudiziario¹⁰, che gran parte del tempo di un vescovo diocesano e dei suoi collaboratori normalmente impegnano.

Benché il rilievo sostanziale del concetto o denominazione «cura animarum» non sia da esagerare nel *Codice*¹¹, appare si-

⁸ Cf. H. SOCHA, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris canonici* [Loseblattwerk, Stand: 8. Erg.-Lfg. August 1988], Essen seit 1984, 150/9.

⁹ Cf. cann. 463 § 1, n. 8 (*presbyter*); 678 § 1 (*religiosi*); 738 § 2 (membri di società di vita apostolica); 757 (*parochi*); 922 (in riferimento al viatico); 986 § 1 (in rapporto alla disponibilità alle confessioni); 1003 § 2 (circa il *diritto-dovere* di amministrare l'unzione degli infermi).

¹⁰ «Von der *cura animarum* (*cura pastoralis*) sind alle kirchlichen Funktionen auszugrenzen, die nur *mittelbar* der Seelsorge dienen [...], indem sie diese erst ermöglichen oder sicherstellen, wie etwa Verwaltungstätigkeit, Rechtsprechung [...] und karitative Diakonie» (SOCHA, cit., 150/2; i corsivi sono del testo).

¹¹ La relatività del concetto di «cura animarum» nel *Codice* appare soprattutto da una scarsa coerenza terminologica. Accanto infatti a «cura animarum» si trova pure «cura pastoralis»; la denominazione, inoltre, «pastores animarum», che potrebbe elettivamente caratterizzare coloro che

gnificativo che il vescovo diocesano sia colto immediatamente quale pastore cui è affidata la piena cura delle anime della sua Chiesa particolare.

I vescovi diocesani «sono tenuti alla legge della residenza personale in diocesi» (can. 395 § 1). Questo significa chiaramente la «responsabilità pastorale che è propria e personale del Vescovo nei confronti della Diocesi»¹². Non esime da questo obbligo il fatto che il vescovo diocesano «abbia» il vescovo coadiutore o il vescovo ausiliare (cf. can. 395 § 1).

Di grande suggestione è l'obbligo che incombe al vescovo diocesano di visitare la diocesi, *dioecesis visitandae* (cf. can. 396 § 1), anche se difficilmente configurabile. Il sobrio prescritto del *Codice* (cf. cann. 396-398) dovrà essere interpretato e quindi coerentemente completato attraverso le disposizioni attuative universali, la normativa particolare, non esclusa quella consuetudinaria della singola diocesi¹³. Pare comunque di un certo rilievo non confondere le varie fonti normative, perché ognuna possa essere valutata nella propria singolare autorità.

In riferimento al *Codice* si dovrà anzitutto evidenziare la preferenza per l'assolvimento personale (*ipse per se*) dell'obbligo della visita (cf. cann. 396 § 1; 683 § 1), senza però poterlo assolutizzare, per il fatto che basta un impedimento legittimo perché il vescovo diocesano possa assolvere all'obbligo di visitare la propria diocesi «tramite il Vescovo coadiutore, o l'ausiliare, o il Vicario generale o episcopale, o un altro presbitero» (can. 396 § 1; cf. pure can. 683 § 1); così pure sono

hanno la *plena cura animarum*, a volte è usata anche per titolari della semplice *cura animarum* (cf. SOCHA, cit., 150/7). Senza contare che in questo canone¹⁵⁰ *ratio* della distinzione introdotta appare soprattutto la delimitazione della partecipazione dei laici al ministero nella Chiesa.

¹² PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Nota esplicativa quoad can. 395*, n. 5, 12 settembre 1996, «Communicationes» 28 (1996), p. 184.

¹³ Cf. E. MIRAGOLI, *La visita pastorale: anima regiminis episcopalis*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993), pp. 122-149.

previsti chierici «accompagnatori (*comites*) e aiutanti (*adiutores*)», che il vescovo diocesano può designare (cf. can. 396 § 2) e che, ovviamente, possono essere chiamati ad assolvere parzialmente alcuni adempimenti della visita stessa¹⁴.

Il *Codice* non pare per sé richiedere che la visita pastorale abbia una «cadenza» parrocchiale, ossia che debba qualificarsi come visita alle (singole) parrocchie. Non è mai nominata la parrocchia nei canoni sulla visita pastorale. Certamente l'importanza istituzionale o costituzionale della parrocchia richiede che essa divenga oggetto di visita, ma non significa che il *Codice* richieda la visita «ritmata» sull'istituzione parrocchiale.

Il *Codice* richiede che la visita della diocesi si completi almeno ogni cinque anni: ciò suppone una programmazione così che non vi siano lacune, ma l'intera diocesi (*universam dioecesim*) sia raggiunta o percorsa¹⁵ ogni cinque anni.

Da questi dati normativi codiciali è pressoché impossibile trarre con sufficiente determinatezza, e non aprioristicamente da pregiudizi o preconetti indimostrati, le finalità¹⁶ e le modalità prescritte della visita pastorale.

Il riferimento al *Direttorio per il ministero dei Vescovi* emanato nel 1972 ha un rilievo giuridico limitato, sia perché riferito al *Codice* abrogato, sia perché non dotato di forza prescrittiva¹⁷.

Più interessante può essere il richiamo alla consuetudine

¹⁴ Cf. P.G. MICCHIARDI, *Il convisitatore nella visita pastorale*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993), pp. 150-154.

¹⁵ Particolarmente suggestiva la forma verbale che il c. 343 § 1 del *Codice* precedente adoperava per indicare l'azione della visita all'intera diocesi del vescovo: «lustrare». Il verbo indicava il passare in rassegna l'esercito, che si concludeva con un sacrificio lustrale di purificazione.

¹⁶ Il c. 343 § 1 del *Codice* precedente enumerava i fini della visita; nella revisione del *Codice* tale enumerazione è stata semplicemente soppressa, «perché evidente e non necessaria» («Communicationes» 12 [1980], p. 305).

¹⁷ Ancorché apportatore di suggestioni e normative liturgiche, non pare avere, nell'ambito strettamente e propriamente canonico, forza normativa neppure il *Caeremoniale Episcoporum*: cf. decreto 14 settembre 1984 e *proemium*, n. 2.

locale, prescindendo qui dalla opportunità di un'evoluzione ulteriore.

Correttamente impostata e suggestiva canonicamente pare la lettura sintetica operata circa la prassi della visita pastorale nella diocesi di Treviso:

«[La visita pastorale] qualifica [il ministero del vescovo] per una pastorale di pienezza, di globalità e di immediatezza. Facciamo subito una osservazione: San Paolo visita personalmente le comunità cristiane da lui fondate; lui vivente è il responsabile diretto e immediato di queste comunità. La sua azione non è mediata da una struttura pastorale come, ad esempio, la parrocchia che è dotata di pastori immediati e propri. Lo sviluppo dell'organizzazione ecclesiastica di fatto ha allontanato il Vescovo dal popolo, che per lo più nella tradizione si è riservato la cura pastorale di secondo grado, vale a dire la preparazione e la cura dei pastori immediati: i parroci, i sacerdoti e i loro collaboratori.

Ecco allora che la Visita pastorale consente al Vescovo di riprendere possesso del suo compito originario e primigenio di pastore immediato del suo popolo. La celebrazione dei sacramenti e soprattutto l'Eucaristia, nonché il contatto diretto con la gente sia nella forma di un Consiglio pastorale sia nella semplicità di una conversazione, ristabiliscono il legame pastorale del Vescovo con il suo popolo.

Il carattere immediato della Visita pastorale contiene nel suo insieme tutti i momenti della pastorale: liturgico, catechetico, caritativo, direttivo e dialogico»¹⁸.

Si deve attentamente considerare che le affermazioni sono corrette solo se la prospettiva è presa dal vescovo diocesano che visita: egli certamente riassume uno stile diretto e immediato di cura pastorale. La comunità però visitata non l'ha per pastore diretto e immediato che in un numero limitato di ore e, non si deve trascurare, la prospettiva del pastore è nel servi-

¹⁸ P. MAGNANI, *Omelia per il 16° anniversario dell'Ordinazione Episcopale. Cattedrale di Treviso, 10 settembre 1993*, in *Per Voi nella Persona di Cristo. Dieci anni nella Chiesa di Treviso 1989-1999*, Treviso 1999, pp. 75-76.

zio, nel ministero, appunto. Non si potrà pertanto trascurare nell'analisi dell'istituto della visita che essa, sì, può avere continuità per il vescovo, che ne risulta, in un certo senso, impegnato costantemente; non certo per i fedeli per i quali, pertanto, dovrà essere letta e interpretata in questa intermittenza, che ne costituisce un elemento strutturale.

MUNUS DOCENDI

ANNUNCIO

«Il vescovo diocesano è tenuto a proporre e a spiegare ai fedeli le verità di fede che si devono credere e applicare nei costumi, predicando con frequenza personalmente (*per se ipse frequenter*); abbia anche cura che (*curet ut*) si osservino fedelmente le disposizioni dei canoni che riguardano il ministero della parola, soprattutto l'omelia e la formazione catechistica, in modo che (*ita ut*) venga offerta a tutti l'intera dottrina cristiana» (can. 386 § 1).

La trasmissione della fede, nonché l'annuncio nelle sue varie forme, è attribuito al vescovo diocesano secondo due forme.

La prima attiene alla predicazione del vescovo, cui il vescovo deve dedicarsi personalmente (*per se ipse*) in modo non occasionale (*frequenter*). I destinatari sono i fedeli, ovviamente della propria diocesi, senza distinzione tra chierici, consacrati e laici. Si tratta perciò della predicazione ordinaria. Il vescovo è pertanto tenuto ad adempiere personalmente l'ufficio di trasmissione della fede ai fedeli. Infatti «il compito della predicazione dev'essere stimato dai ministri sacri [presbiteri e vescovi, senza distinzione], poiché l'annuncio del vangelo a tutti è da annoverare tra i loro uffici precipui» (can. 762).

La seconda attiene all'organizzazione del ministero della parola. Il vescovo deve fare in modo (*curet ut*) che la normativa sull'annuncio del vangelo, nelle sue varie forme, sia osservata.

«I singoli Vescovi esercitano il compito di annunciare il vangelo riguardo alla propria Chiesa particolare» (can. 756 § 2): ne consegue, secondo il prescritto dello stesso canone, che perciò essi siano nella stessa Chiesa particolare i moderatori (*moderatores*) di tutto il ministero della parola (cf. can. 756 § 2).

Nel medesimo ambito il compito dei presbiteri e dei parroci è delineato con maggiore sottolineatura dell'annuncio diretto e personale. «Annunciare il Vangelo di Dio è proprio (*proprium*) dei presbiteri, che sono cooperatori dei Vescovi. Soprattutto sono tenuti a questo ufficio per il popolo loro affidato i parroci e gli altri cui è affidata la cura delle anime» (can. 757). Si deve sottolineare la forza del "proprium", che non è mai riferito al vescovo; la sua compatibilità con la comunione gerarchica dei presbiteri nei confronti dei vescovi: l'esercizio dell'ufficio è subordinato, la fonte del ministero è identica; la radice del dovere, che è la *cura animarum*, «dal momento che il popolo di Dio viene radunato in primo luogo dalla parola di Dio vivente» (can. 762).

Non è però esente la prospettiva "organizzativa" o "mediata" dal ministero parrocchiale. Ciò avviene soprattutto e specificamente per quanto attiene all'ambito della catechesi (cf. can. 773). Si pensi all'indicazione circa la catechesi dei genitori prima del battesimo dei figli: «[...] il parroco, personalmente o tramite altri (*per se vel per alios*) provveda (*curet ut*) che i genitori, mediante esortazioni pastorali e anche con la preghiera comune, siano debitamente istruiti, radunando più famiglie e dove sia possibile visitandole» (can. 851 n. 2).

Ma è presente anche in forma più generale, sempre in riferimento al ministero parrocchiale in relazione al *munus docendi*: «Il parroco è tenuto a fare in modo che (*tenetur providendi ut*) la parola di Dio sia integralmente annunciata a coloro che si trovano nella parrocchia; perciò curi che (*curet ut*) i fedeli laici siano istruiti nelle verità della fede, soprattutto con l'omelia da tenere nelle domeniche e nelle feste di precetto, e con l'istruzione catechistica da impartire (*tradenda*); favorisca (*foveat*) inoltre le attività che promuovono lo spirito evangelico, anche in ordine alla giustizia sociale; abbia cura speciale (*pe-*

culiarem curam habeat) della formazione cattolica dei fanciulli e dei giovani; si impegni in ogni modo, anche con la collaborazione dei fedeli, perché l'annuncio evangelico giunga anche a coloro che si sono allontanati dalla pratica religiosa o non professano la vera fede» (can. 528 § 1)¹⁹.

In questo singolare testo si avverte l'impostazione "organizzativa" del ministero parrocchiale, chiamato soprattutto a promuovere la ministerialità diffusa nel popolo di Dio. Questo richiamo trova un limite nell'esclusività dell'omelia (cf. can. 767 § 1), riservata al sacerdote o al diacono.

MUNUS REGENDI

DAL PUNTO DI VISTA FORMALE

Il governo della Chiesa particolare, per il quale il vescovo è dotato della *sacra potestas*, si esprime attraverso tre potestà, legislativa, giudiziaria ed esecutiva, di cui il vescovo è investito per la sua Chiesa particolare e che è chiamato ad esercitare «ad normam iuris» (cf. can. 391 § 1).

Potestà legislativa

«Il Vescovo esercita la potestà legislativa personalmente (*exercet ipse Episcopus*)» (can. 391 § 2). La potestà legislativa appare competenza esclusiva personale del vescovo diocesano: non può essere delegata ad altri; altri non la posseggono nella Chiesa locale.

La disposizione appare degna di nota e, per certi versi, può destare meraviglia. Già il can. 135 § 2, in forma più generale, stabilisce che «[l]a potestà legislativa si deve esercitare nel mo-

¹⁹ Cf. M. RIVELLA, *Il parroco come evangelizzatore: l'esercizio del munus docendi* (c. 528, § 1), «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993), pp. 22-28.

do stabilito dal diritto, e quella di cui gode nella Chiesa il legislatore al di sotto dell'autorità suprema, non può essere validamente delegata, se non è disposto esplicitamente altro dal diritto; da parte del legislatore inferiore non può essere data validamente una legge contraria al diritto superiore». Si può affermare che il *Codice* limita alla persona del vescovo l'esercizio (ogni esercizio) della potestà legislativa. Il *Codice* tiene a ripeterlo, a scanso di ogni equivoco o dubbio, anche per il sinodo diocesano: «Nel sinodo diocesano l'unico legislatore (*unus ... legislator*) è il Vescovo diocesano [...]» (can. 466 § 1)²⁰.

La scelta è consapevole, poiché è assodato che nessun principio giuridico generale osterebbe alla delegabilità della potestà legislativa o alla partecipabilità dell'esercizio della medesima. Ne è prova sia l'eccezione menzionata nel can. 135 § 2 sia gli esempi di delega o partecipazione della potestà legislativa nella normativa e prassi attuali (cf. can. 455 §§ 1-2)²¹.

Si deve, pertanto, ritenere che l'esclusività dell'attribuzione della potestà legislativa al vescovo origini sia dalla considerazione della reale possibilità da parte della persona del vescovo di esercitarla da solo nei confronti della diocesi, senza che questo costituisca un aggravio reale insostenibile per il medesimo, sia dalla considerazione della (almeno) conveniente sua attribuzione esclusiva al suo ministero²².

L'esercizio della potestà legislativa dice riferimento neces-

²⁰ Cf. E. ZANETTI, *Nel Sinodo diocesano l'unico legislatore è il vescovo diocesano* (c. 466), «Quaderni di diritto ecclesiale» 4 (1991), pp. 63-68.

²¹ Cf. can. 30 e l'istituto dell'approvazione in forma specifica (cf. FR. J. URRUTIA, *Quandonam habeatur approbatio in "forma specifica"*, in «Periodica de re canonica» 80 [1991], pp. 3-17).

²² Non importa qui rilevare il probabile intento concretissimo del Legislatore di impedire che il vescovo diocesano delegasse il potere legislativo ad organi collegiali diocesani (cf. V. GÓMEZ - C. IGLESIAS, *can. 391*, in A. MARZOA - J. MIRAS - R. RODRIGUEZ-OCAÑA (a cura di), *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico* II/1, Pamplona 1997², p. 773), previsti dalla normativa universale come provvisti di solo potere consultivo, aggirando in tal modo il prescritto del Codice. Tale intento non smentisce, ma viene a confermare la necessità di interpretarne la ragione.

sariamente a direttive di carattere generale, che devono conseguire a valutazioni altrettanto generali in merito alla situazione in cui si trova la diocesi intera, al fine di costruire il *bonum commune* della diocesi. Statuizioni di questo genere non possono che godere di una certa stabilità anche nel tempo.

Non è da escludere che la riserva strettissima dell'esercizio della potestà legislativa dica riferimento precisamente alla natura "capitale" del ministero episcopale.

Potestà giudiziale

L'esercizio della potestà giudiziaria è destinato a rispondere a fedeli che perseguono o rivendicano i propri diritti o chiedono la dichiarazione di fatti giuridici, quali, per esempio, il proprio stato personale di coniugi (cause di nullità matrimoniale), e a corrispondere a esigenze di autotutela della comunità ecclesiale, che richiedono l'irrogazione o la dichiarazione della pena corrispondente ai delitti commessi (cf. can. 1400 § 1).

Il vescovo diocesano, in qualità di pastore della Chiesa particolare, è giudice nato e, pertanto, «[...] il Vescovo diocesano [...] può esercitare la potestà giudiziale personalmente (*per se ipse*) o tramite altri (*vel per alios*)» (can. 1419 § 1; in senso analogo cf. can. 391 § 2: «*sive per se sive per...*»).

Nel *Codice* precedente al vescovo diocesano era consigliato (*expedit*) di non esercitare personalmente la potestà giudiziale (*tribunali ipse per se praeesse*), «lasciando le cause, soprattutto quelle contenziose e criminali di maggiore importanza, al tribunale diocesano, presieduto dall'ufficiale o dal vice-ufficiale» (c. 1578).

Ancorché questa norma non sia stata recepita nel nuovo *Codice*, si deve ritenere che essa viga tuttora²³. E la sua ragione non può essere semplicemente rinvenuta nella mancanza di tempo di un vescovo diocesano per dedicarsi allo studio delle cause giudi-

²³ Agli Organi di consultazione che chiedevano il ripristino del prescritto del c. 1578 la Commissione per la riforma del *Codice* rispose che la norma appariva superflua, per il fatto che «Episcopi generatim ita agunt» («Communicationes» 10 [1978], p. 229).

ziali o nella probabilità che tale esercizio della funzione giudiziaria oscuri la dimensione di centro della comunione che compete al vescovo nella Chiesa particolare, fra i suoi chierici e fedeli. Si deve considerare anche operante il principio di sussidiarietà, che impone il rispetto, la valorizzazione e la promozione dell'intera organizzazione giudiziaria. L'invito perciò ad astenersi dall'esercizio della potestà giudiziaria travalica le semplici ragioni concrete, per dare indicazioni sulla funzione episcopale. Al vescovo diocesano è sconsigliato l'esercizio *diretto* della potestà giudiziale (*tribunali ipse per se praeesse*), mentre incombono su di lui doveri e gli appartengono facoltà considerevoli in ordine al tribunale diocesano nell'ambito della potestà amministrativa relativa al foro giudiziale (cf. per esempio, le nomine del personale e l'ufficio di vigilanza sul tribunale, salva sempre la libertà dei giudici nel momento del giudizio), in una parola la direzione del tribunale come suo presidente o *moderatore* (cf. cann. 1449 § 2; 1488 § 1, 1649 § 1).

La potestà giudiziale il vescovo diocesano è chiamato (invitato) ad esercitarla tramite il vicario giudiziale, i giudici e comunque altri, «secundum canones qui sequuntur» (can. 1419 § 1). Sono pertanto due i modi di partecipazione dell'autorità giudiziale: attraverso gli uffici previsti dal diritto o attraverso altri modi o persone.

Il primo modo ha la caratteristica di stabilità e organizzazione previa e indipendente dalla volontà attuale del vescovo diocesano. Così, per esempio, il vescovo diocesano è tenuto a costituire in diocesi il vicario giudiziale, che è provvisto di potestà giudiziale ordinaria (cf. can. 1420 § 1). Ciò implica, molto più, l'obbligo di costituire un tribunale diocesano, dal cui obbligo non si è esentati per la «parvitas dioecesis», ossia per le ridotte dimensioni geografiche, di popolazione o di cause (*paucitas causarum*). Queste condizioni peculiari, lungi dal permettere al vescovo diocesano "di fare tutto da solo", lo obbligano a ricorrere a metodi eccezionali per provvedere comunque la sua diocesi di un organo stabile che esercita la potestà giudiziale. Così pure, per addurre un altro esempio, il vescovo diocesano, quando intenda esercitare personalmente e direttamente la potestà giudiziale, deve giudicare secondo le norme processuali stabili-

te dal diritto universale e, nel caso, inserirsi in un collegio di tre giudici, magari quale presidente, per il caso in cui la causa da giudicare esiga un collegio di giudici (cf. can. 1425 § 1).

Il secondo modo dice riferimento alla delega, che il vescovo diocesano può concedere perché altri, non compresi nell'organico del tribunale diocesano, anzi al di fuori dello stesso tribunale diocesano, giudichino, sempre secondo le norme processuali universali. Si tratta di una facoltà che compete al vescovo diocesano, ma che non è riconosciuta ad altri titolari della potestà giudiziale: «La potestà giudiziale, di cui godono i giudici e i collegi giudiziari, [...] non può essere delegata, se non per eseguire gli atti preparatori di un qualsiasi decreto o sentenza» (can. 135 § 3). Il suo riconoscimento al vescovo diocesano è dovuto alla ragione (nativa) in base alla quale egli è titolare della potestà giudiziale, rispetto a chiunque altro, ufficio o persona, che la possiede a titolo "derivato". Anche per il vescovo diocesano comunque il *Codice* esprime il disfavore per la prassi della delega: verrebbe a turbare infatti l'ordine pubblico costituito dai tribunali ordinari attraverso la costituzione di giurisdizioni speciali. Per questo, pur essendo possibile o non vietato, il *Codice* non menziona esplicitamente tale facoltà del vescovo diocesano²⁴.

Potestà esecutiva

La potestà esecutiva (o ormai comunemente detta anche *amministrativa*) è indubbiamente la più estesa, quantitativamente, delle facoltà che il vescovo diocesano possiede. La sua stessa definizione è talmente complessa, che essa viene comunemente identificata per esclusione: tutto quanto un vescovo diocesano compie al di fuori della potestà legislativa e giudiziaria, appartiene alla potestà esecutiva ed è retto dalle norme di questa potestà.

Appare pertanto assolutamente riduttivo il prescritto secondo cui il vescovo diocesano esercita la potestà esecutiva «sia personalmente (*sive per se*) sia mediante i Vicari generali

²⁴ Cf. «Communicationes» 10 (1978), p. 243.

o episcopali» (can. 391 § 2). Si dovrebbe almeno completare l'affermazione attraverso la menzione della delega della potestà esecutiva (cf. cann. 135 § 4, 137 §§ 1-4). Forse si dovrebbe far menzione anche di altri uffici costituiti dal vescovo diocesano (cf. can. 145), in primo luogo della curia diocesana (cf. can. 469), i cui uffici sono spesso articolati secondo le previsioni del diritto particolare.

Di particolare rilievo in questo settore è anzitutto l'ufficio del vicario generale sia per l'obbligo, senza eccezioni, che esso sia costituito in ogni diocesi, per quanto di dimensioni ridotte (cf. can. 475), sia per l'ampiezza della sua potestà ordinaria e vicaria: «Al Vicario generale compete, in forza dell'ufficio, la stessa potestà esecutiva su tutta la diocesi che, in forza del diritto, spetta al Vescovo diocesano, la potestà cioè di porre tutti gli atti amministrativi, ad eccezione di quelli che il Vescovo si è riservato oppure richiedono, a norma del diritto, un mandato speciale del Vescovo» (can. 479 § 1).

Se si considera che gli atti amministrativi soprattutto singolari sono decisioni e provvedimenti che concretizzano in un caso specifico quanto la legge prevede in forma necessariamente generale; se si considera che nell'ambito amministrativo scorre la maggior parte delle decisioni che un parroco prende nella sua parrocchia per la vita quotidiana; se, ancora, si considera l'apparato curiale che in diocesi dice riferimento soprattutto all'attività amministrativa, si comprende bene come, da un lato, il *Codice* obblighi e favorisca che il vescovo diocesano lasci questa attività di governo diretta e immediata ad altri (uffici e persone)²⁵, mentre lascia al vescovo diocesano la possibilità di riservare a sé alcuni settori. È pertanto la discrezionalità del vescovo diocesano a scegliere se e quanto interes-

²⁵ Ne è segno evidentissimo la stessa terminologia giuridica del *Codice* che, da un lato, sotto la denominazione "Episcopus dioecesanus" abbraccia, per quanto attiene alla potestà esecutiva, il vescovo diocesano e i vicari generali e episcopali muniti di mandato speciale (cf. can. 134 § 3), dall'altro, ha coniato la denominazione "Ordinarius loci", che comprende il vescovo diocesano e, per quanto attiene alla potestà esecutiva, i vicari generali e episcopali (cf. can. 134 § 1).

sarsi direttamente del governo quotidiano della diocesi. Certo le materie che esigono un mandato speciale costituiscono quasi il nucleo esemplare di quanto un vescovo diocesano dovrebbe compiere personalmente nell'ambito della potestà esecutiva, ma non sono nulla più di un suggerimento²⁶.

DAL PUNTO DI VISTA MATERIALE

«Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito (*sollicitum se praebeat*) nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa» (can. 383 § 1).

La lettura del canone, che si può francamente ritenere parallelo, riferito al compito di pastore del parroco può chiarire: «Per adempiere diligentemente l'ufficio di pastore, il parroco cerchi di conoscere (*cognoscere satagat*) i fedeli affidati alle sue cure; perciò visiti le famiglie, partecipando alle sollecitudini dei fedeli, soprattutto alle loro angosce e ai loro lutti, confortandoli nel Signore e, se hanno mancato in qualche cosa, correggendoli con prudenza; assista con tra-

²⁶ Una lettura, che non si condivide, vorrebbe ammettere che, a norma del can. 479 § 1, nessun atto amministrativo di competenza del vescovo diocesano, al di fuori di una riserva e di un mandato speciale negativo, sia estraneo al vicario generale. Ciò porterebbe ad aporie insostenibili, quali, ad esempio, che un vicario generale potrebbe a rigore, se il vescovo diocesano gli avesse concesso generalmente tutto quanto richiede un mandato speciale, nominare un vicario generale. Si deve, al contrario, ammettere che oltre i limiti, di cui al can. 479 § 1, ve ne sono altri "ex ipsa rei natura", normalmente identificabili da espressioni quali "solus Episcopus" (cf. can. 462 § 1, in ordine alla convocazione del Sinodo diocesano) o dal contesto.

boccante carità gli ammalati, soprattutto quelli vicini alla morte, nutrendoli con sollecitudine dei sacramenti e raccomandandone l'anima a Dio; con speciale diligenza sia vicino (*prosequatur*) ai poveri e agli ammalati, agli afflitti, a coloro che sono soli, agli esuli e a tutti coloro che attraversano particolari difficoltà; si impegni (*allaboret ut*) anche perché gli sposi e i genitori siano sostenuti nell'adempimento dei loro doveri e favorisca (*foveat*) l'incremento della vita cristiana nella famiglia» (can. 529 § 1)²⁷.

L'accostamento dei due canoni, che articolano il medesimo compito di pastore del vescovo diocesano e del parroco, mostra sufficientemente la mancanza nel primo caso della indicazione dei mezzi attraverso cui si manifesta il compito di pastore²⁸.

Per il vescovo diocesano alcune indicazioni possono essere raccolte da altri canoni. Di un certo interesse, a mero titolo esemplificativo, l'indicazione di come il vescovo diocesano possa provvedere nella propria diocesi a fedeli di rito diverso: «provideat per sacerdotes aut paroecias [...] sive per Vicarium episcopalem» (can. 383 § 2)²⁹.

Anzitutto attraverso le parrocchie. Di fondamentale importanza appare il can. 374 § 1, che prescrive che «ogni [...] Chiesa particolare sia divisa in parti (*partes*) distinte

²⁷ Cf. C. BONICELLI, *Il parroco come pastore* (c. 529, § 1), «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993), pp. 43-49.

²⁸ Appare quindi difficilmente condivisibile l'affermazione fatta in sede di revisione del Codice, secondo cui «l'espressione *sollicitum se praebeat* esprime il dovere di esercitare l'ordinaria *cura animarum* con tutti e cercare che arrivi anche ai fedeli non praticanti» («Communications» 12 [1980], p. 296).

²⁹ Impostazione analoga si rileva nel can. 813, in cui il vescovo diocesano è chiamato ad un'intensa (*impensam*) cura pastorale degli studenti «etiam per paroeciae erectionem, vel saltem per sacerdotes ad hoc stabili- ter deputatos [...]».

ossia (*seu*) parrocchie»³⁰. Un commento sommario potrebbe annotare che «la divisione in parrocchie è una necessità pastorale a cui corrisponde un obbligo giuridico stabilito dalla legge»³¹. Se questo fosse esaustivo non sarebbe potuta mancare una clausola per le diocesi di modeste o modestissime dimensioni, in cui la divisione avrebbe potuto essere facoltativa³². Allo stesso modo, nel testo del canone ci si sarebbe aspettato un *vel* (*oppure*), piuttosto che un *seu* (ossia), ad indicare che la parrocchia poteva essere una suddivisione della diocesi accanto o sostituibile con altre forme di divisione.

Al contrario il *Codice* prescrive la divisione della diocesi, e, precisamente, in parrocchie³³ e si può di conseguenza affermare che il vescovo diocesano non può scegliere un altro

³⁰ Per alcuni versi era ancora più significativo il c. 216 § 1 del *Codice* precedente: «Territorium cuiuslibet dioecesis dividatur in distinctas partes territoriales; unicuique autem parti sua peculiaris ecclesia cum populo determinato est assignanda suusque peculiaris rector, tanquam proprius eiusdem pastor, est praeficiendus pro necessaria animarum cura». La stessa collocazione sistematica nel *Codice* (precedente e vigente) non può essere considerata «sehr isoliert und merkwürdig zusammenhanglos» (G. BIER, in *Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici* [Loseblattwerk, Stand: 25. Erg.-Lfg. April 1996], Essen seit 1984, 374, 2) solo perché staccata dalla trattazione sulla parrocchia (cf. cann. 515-552) e addirittura dalla «struttura interna delle Chiese particolari» (*De interna ordinatione Ecclesiarum particularium: titulus III*, cann. 460 ss.; cf. BIER, in *Münsterischer Kommentar*, cit., 374, 10); al contrario deve essere considerata altamente significativa, perché posta in un contesto chiaramente costituzionale, lo stesso cui appartiene la trattazione della Chiesa particolare.

³¹ G. SARZI SARTORI, *can. 374*, in REDAZIONE DI QDE (a cura di), in *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2001, p. 359.

³² «Die Formulierung der Norm legt außerdem nahe, die Aufteilung einer Teilkirche in Pfarreien als unabdingbare, bindende Verpflichtung anzusehen» (BIER, in *Münsterischer Kommentar*, cit., 374, 2).

³³ «Every particular church is to be divided into distinct parts, known as parishes. The erection of parishes is obligatory, not optional». (J.A. RENKEN, *can. 374*, in *New Commentary on Code of Canon Law*, New York-Mahwah 2000, p. 510).

modo di organizzare pastoralmente la propria diocesi; non può scegliere di governare come pastore la sua diocesi senza parrocchie o senza parroci. Più oltre si potrebbe affermare che il vescovo non è il parroco della sua diocesi né la diocesi una grande parrocchia. Il compito di pastore del vescovo diocesano non può prescindere dalla struttura parrocchiale diocesana, che è un obbligo per lo stesso vescovo.

La gravità del can. 374 § 1, con l'obbligo che le parti della diocesi siano le parrocchie, si evidenzia ulteriormente non appena ci si accosti alla natura della parrocchia e alla configurazione dell'ufficio di parroco, così come delineate dal *Codice*. Su di esse infatti il vescovo non può intervenire, ma può solo recepirne la identità, come definita dal diritto universale. La parrocchia è definita «una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, al parroco quale suo pastore proprio» (can. 515 § 1). Il parroco è definito a sua volta, corrispettivamente, dalla espressione «pastore proprio» della comunità parrocchiale³⁴. Ciò significa, come la stessa espressione verbale chiaramente dice, che il parroco non è delegato del vescovo né suo vicario. Nella disciplina ecclesiastica la stabilità dell'ufficio di parroco, pur lontana dall'inamovibilità di cui godevano alcuni titolari di parrocchie prima del Concilio, è un segno evidente della posizione ecclesiological propria della parrocchia e, derivatamente, del suo pastore³⁵.

In secondo luogo attraverso i sacerdoti, secondo il can. 383 § 2. I presbiteri deve il vescovo diocesano seguire con particolare sollecitudine (*peculiari sollicitudine prosequatur*) e deve

³⁴ Cf. G.P. MONTINI, *Il parroco pastor proprius. Il significato di una formula*, in G. CANOBBIO - FL. DALLA VECCHIA - G.P. MONTINI (a cura di), *La parrocchia come Chiesa locale*, Brescia 1993, pp. 181-198.

³⁵ Cf. G.P. MONTINI, *Stabilità del parroco e permanenza nell'ufficio parrocchiale* (can. 522), in *La parrocchia*, Città del Vaticano 1997, pp. 125-153.

ascoltare come *adiutores* e consiglieri (cf. can. 384 § 1). Di essi non può fare a meno nel suo compito di pastore per la Chiesa particolare³⁶: deve infatti essere ordinato o incardinato chiunque risulti necessario o utile alla Chiesa particolare (cf. cann. 269, 1° e 1025 § 2).

Più spiccatamente di «supervisione» appare il ministero del vescovo diocesano nelle prescrizioni che gli impongono la promozione della disciplina comune a tutta la Chiesa (cf. can. 392 § 1); l'insistenza perché tutte le leggi ecclesiastiche siano osservate (cf. can. 392 § 1); la vigilanza (*ad vigilet*) perché non si insinuino abusi, soprattutto nell'esercizio del ministero della parola, nella celebrazione dei sacramenti e dei sacramentali, nel culto e nell'amministrazione patrimoniale (cf. can. 392 § 2); la promozione di tutte le forme di apostolato e il loro coordinamento (*sub suo moderamine coordinentur*) a livello diocesano e locale (cf. can. 394 § 1); la sollecitazione a tutti perché partecipino ordinatamente all'apostolato secondo le condizioni personali e locali (cf. can. 394 § 2).

L'espressione, di nuovo conio, che appare con una certa insistenza, quasi esclusivamente riferita al vescovo diocesano, è senz'altro «coordinare». Personalmente (*ipsius*) al vescovo spetta «coordinare l'attività pastorale dei Vicari generali ed episcopali» (can. 473 § 2). Sotto la sua direzione (*moderamine*: cf. cann. 394 § 1; 680; *auctoritate*: cf. can. 473 § 2) o grazie alla sua sollecitudine (*curare debet*: cf. can. 473 § 1) o, ancora più semplicemente (cf. can. 775 § 1), il coordinamento pastorale diviene possibile.

³⁶ La proposta di inserire nel canone la menzione dei diaconi viene respinta, «perché non si possono porre nella stessa linea dei presbiteri, ministri tra l'altro dell'Eucaristia e della Penitenza» («Communicationes» 12 [1980], p. 297).

MUNUS SANCTIFICANDI

BATTESIMO

La celebrazione del battesimo è funzione affidata in modo speciale al parroco (cf. can. 530, 1°): ciò significa che solamente un impedimento del medesimo oppure una sua licenza o un bene urgente del battezzando può condurre alla celebrazione un altro ministro, ossia vescovo, presbitero o diacono (cf. can. 861 § 1), o in circostanze peculiari un altro ministro (cf. can. 861 § 2). Ordinariamente, pertanto, inserisce nella Chiesa con il sacramento del battesimo il parroco.

Al vescovo diocesano è riservata la celebrazione del battesimo di un adulto, ossia di chi ha compiuto quattordici anni (cf. can. 863). E' difficile valutare la ragione di questa riserva. Non pare essere né la speciale preparazione che tali candidati devono avere, seguendo un iter catecumenale ritmato secondo una normativa diocesana, né la verifica di questa preparazione né la connessione con il sacramento della confermazione, già assicurata dal prescritto del can. 883, 2°. Stando al testo del canone la ragione risiederebbe nella celebrazione che il vescovo diocesano personalmente presiederebbe (*ab ipso administratur*). Ma tale scelta del vescovo è lasciata alla sua valutazione sia compiuta volta per volta sia affidata ad una disposizione, anche sinodale, con valore permanente.

CONFERMAZIONE

La confermazione è il sacramento che tradizionalmente è più legato al vescovo. Ciò che però qui più interessa è il vescovo diocesano, anzi, più precisamente, l'esercizio del ministero di celebrare il sacramento della confermazione da parte del vescovo diocesano: «Il Vescovo diocesano amministri personalmente (*per se ipse*) la confermazione o provveda (*curet ut*) che sia amministrata da (*per*) un altro vescovo; qualora lo richiedesse una necessità (*si necessitas id requirat*), può concedere la facoltà di amministrarla a uno o più presbiteri» (can. 884 § 1).

Come si constata dall'impostazione del canone, il *Codice* ha lasciato cadere l'obbligo del vescovo diocesano di amministrare personalmente la confermazione: ciò era evidente nel *Codice* precedente in cui il vescovo diocesano era tenuto (*obligatione*) a conferire (*conferendi*) il sacramento, soprattutto nell'occasione della visita pastorale alla diocesi (cf. c. 785 § 1). Solo in caso di impedimento legittimo gli si faceva obbligo di provvedere (*providere ut*) a che la confermazione fosse amministrata almeno ogni cinque anni (cf. c. 785 § 3). L'intervento del metropolita era richiesto se né personalmente né tramite altri (*per se vel per alium*) il vescovo diocesano procedesse nell'amministrazione della cresima (cf. c. 785 § 4). Nel *Codice* vigente è solo presente l'obbligo del vescovo diocesano di (pro)curare (*obligatione tenetur curandi ut*) che il sacramento sia conferito.

Non appare, pertanto, nel *Codice* neppure la preferenza che sia il vescovo diocesano a conferire la confermazione ai suoi fedeli. Appare la disposizione che si receda da un ministro vescovo e si proceda al conferimento della facoltà di cresimare a presbiteri, solo in caso di necessità. Ciò porta indirettamente a una certa preferenza per il vescovo diocesano, ma solo in relazione ai presbiteri.

Tutto questo è di una certa importanza, per il fatto che con questa disposizione, aggravata da una certa prassi applicativa lassa, si esclude dal ministero episcopale l'unico contatto diretto con tutti i fedeli della sua diocesi e l'unica celebrazione sacramentale del vescovo diocesano con ciascun proprio fedele.

EUCARISTIA

Neppure il parroco può essere l'unico celebrante dell'eucaristia che raccoglie in unità i suoi fedeli: a lui spetta come funzione affidatagli in modo speciale la «celebratio eucharistica sollempnior diebus dominicis et festis de praecepto» (can. 530, 7°), verosimilmente legata all'applicazione della Messa *pro populo* (cf. can. 534 § 1). Per il resto il parroco faccia in modo (*consulat ut*) che l'eucaristia sia il centro dell'assemblea parrocchiale dei fedeli (cf. can. 528 § 2), e sia

moderatore nella sua parrocchia della liturgia sacra, tenuto a vigilare che non si insinuino abusi (cf. can. 528 § 2)³⁷.

A *fortiori* questo accade per il vescovo diocesano. A lui è fatto obbligo di presiedere frequentemente alla celebrazione eucaristica (cf. can. 389). Non si tratta della ripetizione dell'obbligo che tocca ogni sacerdote «di celebrare frequentemente» (can. 904), né della concordanza con l'invito (*enixe commendatur*: can. 904; *enixe invitantur*: can. 276 § 2, 2°) a celebrare quotidianamente. Si tratta qui piuttosto, come pare scorgere dalla locuzione «presiedere» (*praesit*), della celebrazione eucaristica cui è convocato il popolo. Il vescovo diocesano è tenuto a celebrare pubblicamente con cadenza frequente. Un'indicazione della frequenza viene dalla specificazione finale: «soprattutto nelle feste di precetto e nelle altre solennità» (can. 389). Si deve intendere: nelle domeniche, nelle altre feste di precetto e nelle solennità del calendario liturgico. Un'altra indicazione può essere reperita nel divieto al vescovo diocesano di essere assente dalla diocesi «nei giorni di Natale, della Settimana Santa e della Risurrezione del Signore, della Pentecoste e del Corpo e Sangue di Cristo» (can. 395 § 3). Un'altra indicazione ancora, inerente anche alla frequenza, proviene dal luogo in cui il vescovo diocesano è tenuto a frequentemente presiedere all'eucaristia: «nella chiesa cattedrale o in altra chiesa della sua diocesi» (can. 389). Ciò significa che le solennità di cui trattasi non sono unicamente quelle del calendario universale, ma anche quelle del calendario diocesano.

Tutto questo certo non dice riferimento all'assolvimento del precetto festivo di cui deve preoccuparsi il pastore di anime che ha la *plena cura animarum*; né alla santificazione personale del vescovo diocesano. «La ragione della norma è di favorire al massimo il rapporto con i fedeli soprattutto nella preghiera e nell'azione liturgica»³⁸ o, ancor meglio, estendere

³⁷ Cf. G. TREVISAN, *Il munus sanctificandi del parroco* (c. 528, § 2), «Quaderni di diritto ecclesiale» 6 (1993), pp. 29-42.

³⁸ G. TREVISAN, can. 389, in REDAZIONE DI QDE (a cura di), *Codice di diritto canonico commentato*, Milano 2001, p. 373.

all'ambito sacramentale il ministero del vescovo diocesano verso i fedeli della diocesi³⁹: «Nella Sinassi eucaristica il popolo di Dio è chiamato a radunarsi in unità, sotto la presidenza (*praeside*) del Vescovo o, in dipendenza dalla sua autorità (*sub eius auctoritate*), del presbitero, che agiscono *in persona Christi* [...]» (can. 899 § 2). Il ministero di unità del vescovo diocesano è rappresentato nella sua dimensione liturgica, ossia nel momento in cui il vescovo presiede all'eucaristia. Ciò però solo in qualità di segno, perché il vescovo diocesano può solo frequentemente presiedervi qua o là nella diocesi, mentre ordinariamente l'unità è raccolta e significata dalla celebrazione eucaristica dei presbiteri "dappertutto" nella diocesi. Per questa dinamica appare sproporzionato (pur se in sé vero) l'accenno in questo contesto alla dipendenza gerarchica del presbitero al vescovo diocesano, sia in sé, rispetto all'ordinazione sacra che abilita alla presidenza dell'eucaristia, sia in relazione alla normativa canonica che impedisce ad un presbitero la presidenza della celebrazione solo «lege canonica» (can. 900 § 2)⁴⁰.

ORDINE SACRO

«Il Vescovo proprio, che per una giusta causa non sia impedito, ordini personalmente (*per se ipse*) i suoi sudditi» (can. 1015 § 2). Nella normativa circa l'ammissione agli ordini sacri (presbiterato e diaconato) e le lettere dimissorie, il *Codice* trova opportuno prescrivere l'obbligo del vescovo diocesano di ordinare personalmente presbiteri i diaconi incardinati nel-

³⁹ Non a caso il primo testo previsto suonava molto più vasto: «Frequenter praesit in ecclesia cathedrali aliave ecclesia suae dioecesis cultui liturgico, praecipue Eucharistico, in festis praesertim de praecepto aliisque sollemnitatibus in quibus partem habet notabilis populi pars». (cf. «Communicationes» 12 [1980], p. 299).

⁴⁰ Cf. G.P. MONTINI, *Il sacerdote ministro della valida e della lecita celebrazione dell'Eucaristia*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 7 (1994), pp. 398-412.

la propria diocesi, e diaconi i fedeli domiciliati nella sua diocesi o che hanno deciso di dedicarsi alla sua diocesi.

Basta però una giusta causa, perché questo obbligo venga a cessare, a favore di «qualsiasi Vescovo in comunione con la Sede Apostolica» (can. 1021), cui siano consegnate le lettere dimissorie.

LINEE SINTETICHE

Pur nella coscienza, da un lato, dell'avversione del diritto alle definizioni e, dall'altro, dell'irriducibilità costituzionale della norma canonica alla coerenza di un sistema logico, dalla considerazione razionale dell'attuale impianto normativo canonico in ordine al vescovo diocesano e al suo ministero, appaiono alcune linee sintetiche di comprensione.

La prima attiene al fatto che non spetta al vescovo diocesano l'assolvimento della *cura animarum* dell'intero gregge affidatogli, ossia dei fedeli dell'intera diocesi.

E ciò è vero per un principio di realtà, che attiene alle dimensioni ordinarie di una Chiesa particolare. Tale principio di realtà assume una valenza teologica o ecclesiale, nel momento in cui riguarda la comprensione di un ministero sacro, ossia di un servizio in favore del popolo di Dio. Se il *bonum animarum*, in funzione della *salus animarum*, è principio originario dell'intero ordinamento canonico, la strutturale impossibilità di attendere alla cura pastorale quotidiana di cui il gregge ha bisogno, configura *iure divino* il ministero del vescovo diocesano.

Ma ciò è vero pure per un principio, esso pure di alto profilo ecclesiale e connesso con il precedente, di sussidiarietà ecclesiale. Si tratta di considerare adeguatamente la presenza nella Chiesa dei presbiteri e, in particolare, dei parroci. La partecipazione loro al sacerdozio di Cristo, unitamente al riconoscimento dell'esercizio ordinario delle principali azioni ministeriali di cui, da un lato, Cristo ha forn-

to il ministero sacro, dall'altro, i fedeli sono costituiti comunità e Chiesa, costituiscono una identità dei presbiteri e, in specie, dei parroci, non pretermissibile da parte del vescovo diocesano nell'ordinaria cura pastorale di una comunità diocesana⁴¹. Si nota in questo non solo un principio retto di organizzazione dell'attività ministeriale (ancora un principio di realtà non esclusivamente "esteriore" all'identità ecclesiale), bensì pure un principio teologico di strutturazione dello stesso ministero, mediato da una dottrina e una esperienza ecclesiale ininterrotta.

«Poiché nella sua Chiesa il Vescovo non può presiedere personalmente sempre e ovunque all'intero gregge (*ipse met nec semper nec ubique universo gregi praeesse possit*), deve necessariamente (*necessario*) costituire assemblee di fedeli, tra cui hanno un posto eminente le parrocchie» (SC 42)⁴².

Se può servire qualche immagine che "dica" questa prima linea di conclusione, si potrebbe asserire che il vescovo non è costituito per essere parroco della diocesi: né lo è né lo può essere.

Una seconda linea che emerge attiene al fatto che al vescovo diocesano spetta la responsabilità pastorale dell'*insieme* della comunità diocesana.

⁴¹ «L'intima relazione della stessa missione teologica del Vescovo con la Chiesa particolare e il ruolo imprescindibile del presbiterio nella stessa (cf. can. 369) [...] hanno per effetto che il ministero episcopale è intrinsecamente ordinato anche alla collaborazione con il presbiterio della propria diocesi. Tutte le forme giuridiche [...] della cooperazione dei presbiteri con il Vescovo sono da considerarsi - oltre che realizzazioni della missione specifica, connessa con il Vescovo e da lui dipendente, dei presbiteri - anche espressioni di questo carattere speciale dell'episcopato» (P. ERDÖ - J. GARCÍA MARTÍN, *La missione come principio organizzativo della Chiesa - Un aspetto particolare: la missione dei presbiteri e dei Vescovi*, in «Periodica de re canonica» 84 [1995], p. 449).

⁴² Non s'intende entrare in merito alla continuazione della citazione, in cui la qualificazione sia del parroco quale "vices gerens Episcopi" sia della parrocchia quale "quodammodo repraesentans" della Chiesa, suscita alcune perplessità e necessità di alcune precisazioni: cf. MONTINI, *Il parroco pastor proprius*, cit.; R. TONONI, *La parrocchia come Chiesa locale nel Concilio Vaticano II*, in *La parrocchia come Chiesa locale*, cit., pp. 83-115.

La cura pastorale ordinaria del vescovo diocesano attiene all'intera comunità diocesana dei fedeli e ciò, da un lato, impedisce al vescovo di "scendere nei particolari" e di "curarsi *de minimis*", mentre, dall'altro, gli impone di elaborare "linee generali di azione", di curarsi del bene comune.

Se si volesse indicativamente considerare questo principio nell'ambito dell'esercizio del *munus sanctificandi*, si potrebbe indicare che il vescovo diocesano esercita il compito di "Sommo Sacerdote" soprattutto quando celebra quei sacramenti o sacramentali che gli sono riservati, in quanto dicono riferimento direttamente o indirettamente all'intera comunità diocesana: si pensi, per esempio, alle ordinazioni sacre (vescovo, presbiteri e diaconi), all'istituzione liturgica dei ministeri, alla consacrazione del Crisma, alla dedicazione di chiese.

Allo stesso modo nell'ambito dell'esercizio del *munus docendi*, l'applicazione del criterio menzionato, porterebbe a considerare l'attività del vescovo diocesano soprattutto nell'ambito magisteriale di definizione e verifica della sana dottrina della Chiesa.

È nostro interesse però soffermarci sull'esercizio del *munus regendi*, che vede il vescovo diocesano titolare esclusivo, e perciò responsabile, della legislazione. In lui risiede la competenza e il dovere di perseguire il bene comune, che, in questo caso, ben si distingue dalla somma dei beni dei singoli. Il vescovo diocesano ha come proprio il perseguimento di «tutte quelle condizioni nelle quali ciascuna persona, fisica o morale, singola o associata, possa raggiungere più facilmente e più prontamente la propria realizzazione» (cf. GS 26a, 74a).

Non pare possibile, a livello critico, non già emotivo, continuare a contrapporre le attività magisteriali e liturgiche del vescovo diocesano a quelle ministeriali, come se in quelle si manifestasse la sollecitudine pastorale e la trasparenza del sacramento, in queste il retaggio di un passato, una "burocrazia" ecclesiale.

Quale responsabile del tutto della comunità diocesana, il vescovo è perciò interlocutore della Chiesa universale, nella relazione diretta perciò con il Romano Pontefice e con tutti coloro che presiedono alle altre Chiese particolari.

Una terza linea che emerge attiene al fatto che il ministero proprio del vescovo diocesano non esclude di per sé attuazioni dirette e immediate del ministero proprio della *cura animarum*.

La caratterizzazione del ministero episcopale, quale ministero dell'insieme della Chiesa particolare, non permette l'esclusione *a priori* di attività ministeriali di diretta cura d'anime. E ciò per molte ragioni. Anzitutto per il fatto che, pur all'interno del diritto, il vescovo diocesano è colui che discerne i modi di esercizio del suo ministero, potendo perciò inserirsi immediatamente nella *cura animarum*, senza necessità inderogabile di mediazioni.

In secondo luogo per il fatto che ogni ministero nella Chiesa non è mai esclusivamente "indiretto", ma costituisce sempre una comunità verso cui si esplica in forme personali di ministero. I livelli gerarchici di ministero non tolgono l'immediatezza del ministero, ma ne limitano l'esercizio. Quale sia la ragione di questa impostazione, che la tradizione ha consolidato, è difficile dire. Ci sono Autori che vorrebbero dedurre questa impostazione dalla dinamica dell'economia sacramentale⁴³, costringendo poi il ministero forzatamente e necessariamente dentro un'univoca rappresentazione del ministero sulla base di un rapporto interpersonale attuale⁴⁴.

⁴³ «Il concilio Vaticano II, con la sua insistenza sull'aspetto misterico della chiesa e sulla comunione che ne è il fondamento, a proposito della concezione del ministero ordinato ha inteso disegnarne la struttura in modo che se ne potesse apprezzare il carattere sacramentale e quella rete relazionale fra persona e persona, nella quale vive ogni realtà sacramentale» (DIANICH, *Per una collegialità episcopale*, cit., p. 95).

⁴⁴ «Ora, il rapporto sacramentale è per sua natura un rapporto personale: non si battezza per delega, né si celebra l'eucaristia per rappresentanza, né la comunicazione umana dell'atto sacramentale può avvenire per trasmissione a distanza di suoni e immagini, come oggi è possibile grazie ai mezzi della tecnica moderna. La comunicazione di ordine sacramentale avviene solo nella prossimità personale, in forza della presenza dei soggetti l'uno all'altro» (DIANICH, *Per una collegialità episcopale*, cit., p. 96).

Se il primo aspetto può essere condiviso, l'altro non ne appare l'ovvia conseguenza⁴⁵, soprattutto nella semplicistica contrapposizione che ne deriverebbe ulteriormente fra relazioni giurisdizionali e relazioni personali⁴⁶.

In terzo luogo per il fatto che non si può realmente separare il ministero di supervisione da quello di proposta. Se è vero che «è compito del vescovo preoccuparsi sia della salvaguardia dell'originaria verità sia della qualità delle forme che la inculturano»⁴⁷, ne consegue logicamente che il vescovo diocesano sarà chiamato a costituire l'*exemplum* o la *forma* del pastore e, pertanto, del ministero pastorale nella Chiesa oggi. Se il ministero episcopale, anche nella specie prevista dal Concilio Vaticano II, se così piace pensare, è mutato, ciò è avvenuto perché il ministero *tout court* è mutato o almeno si sente la esigenza di un mutamento. Non è la *species* del ministero episcopale ad essere mutata, ma il *genus* del ministero. Le due cose non devono essere confuse.

Questa terza linea è rafforzata se si annota come essa si verifichi anche nel caso opposto, ossia quando chi ha la

⁴⁵ Pur non potendo entrare in questa complessa questione, si potrebbe, da un lato ricordare che alcuni atti sacramentali non esigono l'attuale presenza fisica personale (si veda, per esempio, la confessione via telefono [cf. SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA, *dubium*, 1° luglio 1884; CONGREGATIO DE DOCTRINA FIDEI, *nota*, «Archiv für katholisches Kirchenrecht» 158 (1989), p. 484; A.E. HIEROLD, *Beichte per Telefon? Bemerkungen zum "Ort" für das Bußsakrament*, in W. AYMANS - A. EGLER - J. LISTL (a cura di), *Fides et Ius. Festschrift für Georg May zum 65. Geburtstag*, Regensburg 1991, pp. 163-176] oppure il matrimonio celebrato per procura [cf. cann. 1104-1105]); da un altro lato, si potrebbe ricordare che il rapporto personale conosce gradi e mediazioni e non può essere compreso come tale solo se diretto; da un altro lato ancora, rappresentare come relazione interpersonale la partecipazione alla celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo diocesano già di per sé richiama a relazioni personali almeno indirette.

⁴⁶ «Il concilio non descrive il ministero del vescovo come un compito di governo di carattere giurisdizionale, che è possibile assolvere per deleghe e decreti» (*ibidem*).

⁴⁷ COLZANI, *Note sull'esercizio*, cit., p. 55.

piena e diretta *cura animarum* è chiamato o a compiti in realtà episcopali⁴⁸ o a modalità mediate o partecipative del ministero pastorale.

CONCLUSIONE

L'intendimento della riflessione, si è intuito, non era volto alla indebita pretesa di voler determinare, neppure in generale, lo stile del ministero episcopale, che non può che essere personale, né era sorretto dalla convinzione che una diversa configurazione geografica o demografica delle diocesi possa eliminare *semel pro semper* il problema del criterio determinativo del ministero episcopale.

Il punto di partenza e di arrivo sono stati la convinzione della natura costituzionale della problematica. Vescovo e parroco sono entrambi *pastores proprii*⁴⁹. Nulla di quanto appartiene al ministero dell'uno è, per principio, escluso dal ministero dell'altro. La diversa dimensione delle rispettive comunità, in cui cioè la comunità della Chiesa particolare include la comunità parrocchiale assieme ad altre, determi-

⁴⁸ Alcuni autori parlano, al riguardo, di una "sussidiarietà inversa": «Come molte funzioni che appartengono alla missione propria dei presbiteri, per la loro mancanza o impedimento, possono essere affidati, con carattere ausiliario, anche ai laici [...], così pure diversi compiti specificamente episcopali, che però per il loro valido esercizio non richiedono necessariamente la consacrazione episcopale, possono essere affidati ai presbiteri». (ERDÖ - GARCÍA MARTÍN, *La missione come principio*, cit., pp. 451-452).

⁴⁹ Il Codice non definisce direttamente il vescovo diocesano "pastor proprius", ma la definizione è desumibile dall'interpretazione dei cann. 370 e 381 (*potestas propria*): cf. «Communicationes» 12 (1980), pp. 293-294. Per il parroco cf. cann. 515 § 1 e 519: cf. MONTINI, *Il parroco pastor proprius*, cit. Non si è voluto introdurre la menzione del Romano Pontefice, pure "pastor proprius", per non cadere nell'attrazione di questa problematica già molto studiata. Non si può da meno negare che tutta l'argomentazione svolta si applichi anche al ministero petrino.